

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3053

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati GHEZZI, MINUCCI, PALLANTI, ALINOVİ,
LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGGATI,
PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ e SANFILIPPO**

(V. Stampato Camera n. 5146)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre
1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 novembre 1991*

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di
trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi
elettorali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.